



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ATTESTAZIONE TEMPI MEDI PAGAMENTO - ANNO 2024

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2024

Premessa

Il seguente documento è stato redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 del 24 aprile 2014, art. 41 comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89): *“A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione”.*

Nei paragrafi seguenti sono analizzati i pagamenti effettuati nell'anno dal punto di vista del ritardo nel pagamento e l'indice di tempestività relativo.

A seguire sono riportate le misure già adottate e quelle previste per ridurre, per quanto possibile, il tempo di pagamento e di conseguenza l'indice associato.

PAGAMENTI EFFETTUATI

Nell'anno 2024, per l'elaborazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, sono stati considerati pagamenti per un totale di € 35.808.630,51=.

Dall'analisi dei dati rilevati otteniamo la distribuzione illustrata di seguito:

IMPORTO PAGATO in Euro	RITARDO in gg.
17.535.529,33	< 30 gg.
3.889.214,25	da 1 a 10 gg.
5.314.013,28	da 11 a 30 gg.
2.878.341,39	da 31 a 60 gg.
6.191.532,26	oltre 60
35.808.630,51	TOTALE

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI – ANNO 2024

L'indicatore, calcolato ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 e pubblicato, ai sensi del successivo art. 10, sul sito internet istituzionale del Comune di Bisceglie nella sezione "*Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione*", in un formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013, risulta, per il Comune di Bisceglie, pari a:

15,10 giorni

DETERMINAZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

(ART. 1 C. 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) ANNO 2025

Rilevato che dalle risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (P.C.C.) degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 per l'anno 2024, alla data del 01.02.2025, del Comune di Bisceglie risultano i seguenti dati:

CONDIZIONE	Valore
<u>Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio (2024):</u> <i>Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2024, elaborato da P.C.C. in data 01/02/2025</i>	3.460.591,92
<u>Debito commerciale residuo al 31/12 secondo esercizio precedente (2023):</u> <i>Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2023,</i>	4.370.000,00
<i>Rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2024 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari</i>	8,98%
Totale fatture pagate al 31/12/2024	35.808.630,51
Totale fatture ricevute esercizio 2024	31.068.684,48
Limite 5% fatture anno	1.553.434,22
<u>Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente:</u> <i>Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2023</i>	34,00
Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	SI

MISURE DA ADOTTATE PER MIGLIORARE L'INDICE DI TEMPESTIVITÀ

Con delibera di G. C. nr. 43 del 27/02/2024 sono state adottate ulteriori misure per il rispetto dell'ITP, già previste in precedenza, tra le quali la pattuizione di termini di pagamento superiori a quelli di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002 con precisa indicazione, in caso affermativo:

1.1) dei diversi termini pattuiti;

2.1) dei documenti contenenti la clausola espressa.

Con nota prot. n. 32150 del 01/08/2017, la Ripartizione Finanziaria suggeriva, per il corretto calcolo dell'ITP e per una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, l'implementazione di nuove funzionalità nella piattaforma per la produzione e gestione documentale dell'Ente, prevedendo sin da subito, l'acquisizione, all'immissione delle informazioni necessarie a generare i provvedimenti di liquidazione, della *"data scadenza pagamento, calcolata ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i."*, con dichiarazioni dei dirigenti, circa:

1. il ricorrere o meno di termini di pagamento diversi da quelli ordinariamente previsti dall'art. 4 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 231/2002¹, con precisa indicazione, in caso di risposta affermativa:
 - 1.1. della diversa fattispecie di legge ricorrente (lettere c) o d) del citato art. 4 comma 2 o comma 4 di una delle possibili fattispecie comma 2);
 - 1.2. dei documenti contenenti la relativa clausola espressa, da allegare al provvedimento di liquidazione, al ricorrere del comma 4 del citato art. 4 (vale a dire espressa pattuizione di un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2));
2. l'eventuale sussistenza di condizioni, di cui fornire adeguata documentazione, che consentono di escludere dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso (ex art. 9, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, nei termini chiariti con Circolare MEF n. 22 del 22 Luglio 2015).

Evidenziava, altresì che:

- la puntuale verifica da parte dei singoli "liquidatori", in sede di accettazione/rifiuto della fattura elettronica, della scadenza di pagamento indicata talvolta dai creditori nel tracciato xml della medesima;
- la precisa attestazione da parte dei competenti dirigenti della scadenza di pagamento all'interno dell'atto di liquidazione;

rappresentassero i presupposti essenziali per il corretto calcolo dell'ITP e per la conseguente attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza (si veda in proposito l'art. 41, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, a cui si rinvia anche per le sanzioni previste in caso di superamento dei tempi attestati).

Bisceglie, 13/02/2025

Il Sindaco - rappresentante legale dott. Angelantonio ANGARANO	
Il responsabile della Ripartizione Finanziaria dott. Angelo PEDONE	

¹ Il citato articolo prevede quale termine di pagamento 30 giorni data ricevimento fattura da parte del debitore